

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 129/1969 (ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, nel ribadire quanto già comunicato con il precedente rapporto, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nell'Osservazione generale e nell'Osservazione (diretta).

Osservazione generale.

In riferimento alle problematiche evidenziate dalla Commissione di Esperti in ordine all'applicazione degli articoli 14, 26 e 27 della Convenzione e, in particolare, all'adozione di misure volte a promuovere la cooperazione interistituzionale per l'istituzione o il miglioramento, a seconda dei casi, di *“un registro”* sulle ispezioni del lavoro in agricoltura, nel rinviare a quanto già rappresentato nella risposta all'Osservazione generale della Convenzione n. 81, di pari oggetto, si ribadisce che, pur non essendo espressamente previsto nel nostro Paese tale registro, anche per il settore dell'agricoltura viene comunque effettuata un'attività di raccolta ed elaborazione dei risultati più significativi che emergono dall'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Osservazione (diretta).

In merito al **1° punto dell'Osservazione**, relativo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, a) e 2, della Convenzione e, in particolare, ai rilievi mossi in ordine alle funzioni espletate dagli ispettori del lavoro, si rinvia a quanto rappresentato nel rapporto sull'applicazione della Convenzione n. 81.

Occorre peraltro precisare che, normalmente, la vigilanza in tale settore è oggetto sia dell'ordinaria attività ispettiva delle Direzioni Provinciali del Lavoro, sia di interventi straordinari programmati dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva in particolare per le aree geografiche del Meridione, dove sono concentrate le colture agricole stagionali più rilevanti, per le quali è necessario un maggiore impiego di manodopera per la realizzazione delle operazioni inerenti alla coltivazione e la raccolta dei relativi prodotti.

Tali interventi sono finalizzati a contrastare il fenomeno del “caporalato”, che consiste nel ricorrere a intermediari illegali, cosiddetti “caporali”, per l'assunzione di manodopera, nonché l'utilizzo di lavoratori irregolari o in “nero”, e, nel contempo, a tutelare i lavoratori, evitandone lo sfruttamento.

In tale contesto, l'attività di vigilanza è finalizzata altresì a verificare l'eventuale omissione dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché a contrastare il fenomeno molto diffuso dell'instaurazione fittizia di rapporti di lavoro agricolo.

In merito al **2° punto**, riguardante l'applicazione degli articoli degli articoli 26 e 27 della Convenzione, che prevedono la pubblicazione di un Rapporto annuale sull'attività svolta dagli Organi di vigilanza, si fa presente che, anche per il settore agricolo, la divulgazione dei risultati dell'attività ispettiva viene effettuata attraverso la pubblicazione sulla rete internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché attraverso apposite conferenze stampa, o in occasione di Convegni e Seminari.

Per quanto riguarda l'invio a codesto Ufficio del Rapporto annuale sull'attività di vigilanza in agricoltura, si fa presente che al rapporto sull'applicazione della Convenzione n. 81 sono stati allegati i Rapporti annuali relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, a cui si rinvia.

Ad ogni buon fine, comunque, si forniscono, di seguito, i dati relativi alla vigilanza ordinaria in agricoltura svolta nel 2009 dalle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro:

- aziende agricole ispezionate: quasi 9.000;
- aziende irregolari: 2700;
- lavoratori irregolari: 9000, di cui quasi 3000 completamente "in nero";
- caporali denunciati: 18, tutti nelle Regioni del Meridione.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.